

Penale Ord. Sez. 7 Num. 25361 Anno 2020

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: CORBETTA STEFANO

Data Udiienza: 10/07/2020

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:

APRILE ROCCO nato a SORA il 05/04/1935

FIORINI ANGELO nato a SORA il 08/03/1957

avverso la sentenza del 29/03/2019 del TRIBUNALE di CASSINO

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Cassino condannava Rocco Aprile e Angelo Fiorini alla pena di 600 euro di ammenda ciascuno con riguardo al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 279 d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'art. 269 del medesimo d.lgs., loro ascritto perché, quali legali rappresentati e contitolari della Sider Lazio s.r.l., esercente l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da demolizioni e trasformazioni e riduzioni volumetrica di rottami ferrosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, esercitavano un'attività di taglio tecnico di rottami ferrosi, frantumazione, pressatura dei materiali e carico e scarico di materiali e rifiuti polverulenti, con emissioni di atmosfera. Fatto accertato il 3 giugno 2013 con condotta perdurante.

2. Avverso la sentenza, gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di Rocco Aprile è affidato a due motivi, con cui lamenta il vizio di motivazione assumendo, per un verso, che all'epoca dei fatti egli era gravemente malato, tanto che nel settembre 2012 aveva rilasciato una procura institoria ad Angelo Fiorini, e, per altro verso, che non sarebbe stata raggiunta alcuna prova sulla contestata attività di emissioni diffuse in atmosfera, anche considerando che la società era in possesso delle prescritte autorizzazioni.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Fiorini è articolato in un motivo, con cui eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto un duplice profilo: da un lato, il Fiorini era sprovvisto dalla carica, in quanto egli era institore della Sider Lazio s.r.l., e considerando che la sua presenza nella società era minima a causa di gravi dissidi con altri soci, tanto che il 2 gennaio 2014 rinunciò alla carica; dall'altro, il Tribunale non avrebbe accertato se il tipo di lavorazione e di macchinari utilizzati imponesse la preventiva acquisizione della prescritta autorizzazione, obbligatoria solo nel caso in cui l'attività provochi emissioni polverose, considerando che il taglio tecnico "a freddo", praticato nell'azienda, non causa alcun tipo di emissione nell'atmosfera.

3. I ricorsi sono inammissibili perché articolati in mere doglianze in punto di fatto e perché riproducibili di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale, con i quali i ricorrenti omettono di confrontarsi.

4. Quanto all'asserito impedimento dell'Aprile ad occuparsi delle vicende societarie, la censura non solo è fattuale, ma nemmeno si confronta con quanto accertato dal Tribunale, secondo cui la società il 31 luglio 2012 – e quindi ben prima del rilascio della procura institoria al Fiorini, che avvenne, per stessa ammissione del ricorrente, nel settembre 2012 - presentò una richiesta di autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera per taglio tecnico di materiali ferrosi, frantumazione e pressatura dei metalli, carico e scarico di materiali/rifiuti polverulenti, ma non anche per la presenza di dispositivi mobili di competenza del gestore, quali le tre autogru con ragno, che avrebbero dovuto essere indicate nella richiesta, in quanto produttive di emissioni diffuse in atmosfera.

5. Parimenti inammissibile è il motivo dedotto dal Fiorini circa l'assenza di una qualifica formale: qualifica che, però, è lo stesso ricorrente a dare per ammessa, essendo egli stato nominato institore. La circostanza, asseritamente dedotta, secondo cui detta qualifica fosse solo "formale", non solo è articolata in fatto, ma, in ogni caso, i poteri attributivi della carica di institore non lo esimevano dal richiedere la prescritta autorizzazione, anche considerando il lungo periodo in cui egli ricoprì tale qualifica, ossia dal settembre 2012 al 2 gennaio 2014.

6. Manifestamente infondato è il motivo, comune ai ricorrenti, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato.

Anche in tal caso, i ricorrenti non si confrontano con quanto accertato in sede di merito, ossia che, come si è anticipato, **l'impianto di rottami ferrosi gestito dall'Aprile e dal Fiorini necessitava dell'autorizzazione preventiva ex art. 269 d.lgs. n. 152 del 2006 per le emissioni diffuse in atmosfera con riferimento (anche) ai mezzi logistici per la movimentazione dei materiali, ossia le autogru con gancio, in quanto, come riferito dai testi dell'Arpa Lazio, emettevano in atmosfera i fumi derivanti dalla combustione; l'impresa, invece, si limitò a presentare l'istanza, ma senza correderla di alcuna documentazione, di talché l'autorizzazione, alla data del controllo, avvenuta il 3 giugno 2013, non era stata rilasciata, né risulta che lo sia stato in seguito, il che integra il reato in contestazione.**

7. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al

pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10/07/2020.

Il Consigliere estensore

Stefano Corbetta



Il Presidente

Vito Di Nicola

